

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 15}

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Finanziamento della politica

Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 12 ottobre 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

ONOREVOLI DEPUTATI! — La proposta di legge che viene presentata tende ad accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita associata nella convinzione che solo così si può avviare il tanto auspicato rinnovamento della politica. L'attuale sistema di finanziamento pubblico dei partiti è oggetto di feroci critiche. Se si guarda al modo in cui attualmente avviene il finanziamento, con tutte le incongruenze e l'opacità che lo caratterizzano, queste critiche sono assolutamente condivisibili. Lo sono un po' meno, invece, se si guarda al merito della questione. Non si deve respingere in blocco l'idea stessa del finanziamento pubblico perché la politica riveste pur sempre un interesse generale ed è naturale che lo Stato si occupi del suo finanziamento e della sua sopravvivenza. Si tratta piuttosto di escogitare un sistema diverso da quello attuale che fin qui ha dato cattiva prova.

Il metodo che si propone porta in capo ai cittadini la scelta di finanziare i partiti anche se ne lascia in gran parte l'onere a carico dello Stato. Il meccanismo adottato è molto semplice: lo Stato riconosce ai cittadini un credito d'imposta pari al 95 per cento del contributo che essi versano con un limite massimo di 2.000 euro.

Si è ritenuto di riservare il credito d'imposta alle sole persone fisiche e di limitarlo a 2.000 euro proprio perché si vuole ottenere la più larga partecipazione dei cittadini quali che siano il loro reddito e il loro orientamento politico. In fondo versare un contributo di 2.000 euro « costa » effettivamente al cittadino solo 100 euro, perché gli altri 1.900 euro gli saranno rimborsati dallo Stato con procedure agili e in tempo pressoché reale. E 100 euro costituiscono una cifra più o meno alla portata di tutti.

La presente proposta di legge non limita il finanziamento agli attuali partiti ma lo apre a tutti, anche ai movimenti politici e di cultura politica esistenti e di nuova costituzione. Siamo convinti che per questa via si darà inizio ad una fase nuova e più costruttiva nei rapporti tra cittadini e partiti e anche tra cittadini e istituzioni. Non è difficile prevedere, infatti, che tra i partiti scatterà una « sana » emulazione per acquisire sempre maggiori consensi tra i cittadini. Ne deriveranno profonde innovazioni nella vita interna dei partiti e nella selezione della loro classe dirigente, da cui è lecito attendersi un loro maggior contributo alla crescita di una vera democrazia.

La proposta di legge prevede, infine, una certa gradualità nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema. Prevede in particolare che il nuovo sistema entri in vigore subito e che il vecchio sistema venga abbandonato nell'arco di cinque anni, riducendo del 20 per cento all'anno il contributo attualmente corrisposto. È prevedibile, infatti, che il nuovo sistema richieda un « rodaggio » non breve, sia perché esso è del tutto nuovo nel nostro ordinamento, sia perché i partiti hanno bisogno di tempo per recuperare credibilità e per riconquistare la fiducia dei cittadini.

Il finanziamento dei partiti e movimenti politici è attualmente disciplinato dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, la quale prevede il rimborso delle spese elettorali sostenute in occasione del rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dei consigli regionali, nonché in caso di richiesta di uno o più *referendum* ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il meccanismo di rimborso disciplinato dalla legge attualmente in vigore non fa tuttavia alcun riferimento alle spese sostenute dai partiti e movimenti politici nelle competizioni elettorali, ma commisura il contributo ai voti ricevuti e limita il rimborso alle sole formazioni politiche e liste elettorali che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee elettive, ov-

vero un numero minimo di voti percentualmente riferito al numero dei votanti.

Negli ultimi due anni la necessità del riequilibrio dei conti dello Stato ha portato ad un contenimento dell'entità del contributo annuale che tuttavia rimane indipendente rispetto alle spese sostenute. In sostanza si è ripristinato un finanziamento pubblico dei partiti che hanno partecipato alle competizioni elettorali.

A partire dal 2001 il contributo è stato erogato soltanto per l'anno della competizione elettorale ma per tutti gli anni della legislatura e, per effetto della modifica introdotta nel 2006, permane anche in caso di anticipato scioglimento della stessa, come si è verificato nell'anno 2008. Nel mese di luglio 2011 tale disposizione è stata abrogata per cui, a decorrere dalle prossime elezioni, il contributo sarebbe erogato solo per la durata effettiva della legislatura.

Il meccanismo che si propone di introdurre con la proposta di legge prevede che il contributo dello Stato accompagni quello del privato cittadino attraverso la defiscalizzazione di una parte del contributo. La defiscalizzazione di contributi a partiti e movimenti politici non è una novità del nostro ordinamento in quanto la normativa in vigore prevede la detrazione dall'imposta personale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di una quota dei contributi: il 19 per cento del contributo, per importi compresi tra un minimo di 51,60 e un massimo di 103.291,38 euro, ai sensi degli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Con la presente proposta di legge il beneficio è concesso solo alle persone fisiche nell'intento di favorire la partecipazione dei cittadini, individualmente e non attraverso società o altre organizzazioni, d'impresa o no. In tal senso viene anche proposta l'abolizione della detrazione d'imposta per i soggetti sottoposti all'IRES prevista dal citato articolo 78 del TUIR. Ad evitare possibili duplicazioni di beneficio per lo stesso versamento, il cre-

dito d'imposta non è cumulabile con la detrazione dall'imposta personale che tuttavia rimane, ai soli effetti dell'IRPEF, come ulteriore canale di supporto a partiti e movimenti politici.

Il beneficio del credito d'imposta è concesso solo per le organizzazioni politiche che presentino caratteri di trasparenza e solidità associativa o patrimoniale. A tale scopo le associazioni dovranno soddisfare il requisito del numero minimo di 300 associati e le fondazioni dovranno possedere un patrimonio di almeno 5 milioni di euro. Sono altresì inclusi tra i soggetti che possono essere destinatari del contributo agevolato i movimenti e partiti politici che hanno una rappresentanza nelle assemblee elettive nazionali o regionali o che hanno partecipato alla relativa competizione in più circoscrizioni territoriali. Inoltre, al fine di non pregiudicare il sostegno a quei movimenti e organizzazioni di cultura politica che da tempo sono presenti e operano nell'ambito nazionale e locale, è previsto che possono essere beneficiarie del contributo agevolato anche le associazioni riconosciute e le fondazioni che esistano e abbiano operato con continuità da almeno dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Per assicurare piena trasparenza e certezza al sistema è previsto che i soggetti beneficiari si iscrivano in un elenco tenuto presso il Ministero dell'interno e che i contributi vengano versati su conti correnti e postali specificamente e preventivamente indicati all'Agenzia delle entrate dai singoli organismi che intendano essere destinatari dei contributi agevolati. Inoltre i soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a redigere il rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, cui oggi sono tenuti i partiti e movimenti politici che beneficiano del rimborso delle spese elettorali, dando evidenza dei contributi agevolati ricevuti.

Considerate le diverse e complesse esigenze amministrative da regolare, viene rimessa a decreti ministeriali la definizione della disciplina attuativa del sistema.

Nella considerazione che l'entrata a regime del nuovo meccanismo di finanziamento richiede un certo tempo durante il quale i cittadini e gli organismi destinatari del contributo possano prendervi confidenza e mettere a punto le iniziative più opportune, è previsto che tale processo venga accompagnato per un periodo di cinque anni. In tale periodo continuerà ad essere erogato il contributo diretto a carico del bilancio dello Stato a favore dei soggetti che ne risultino beneficiari alla data di entrata in vigore della legge. L'entità del contributo sarà calcolata sulla base di quanto spettante per l'anno di entrata in vigore della legge secondo la normativa allora in vigore e sarà pari al 100 per cento di tale importo per l'anno di entrata in vigore della legge e ridotto per i quattro anni successivi di un 20 per cento all'anno. Dal quinto anno non saranno più erogati contributi diretti a carico del bilancio dello Stato.

La proposta di legge è stata formulata nel presupposto di una sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato nel senso che l'entità dei crediti d'imposta derivanti dall'applicazione del nuovo sistema non dovrebbe essere superiore agli importi erogati a partiti e movimenti politici con il sistema attualmente in vigore. A tale obiettivo concorre anche l'abrogazione dell'articolo 78 del TUIR. Con l'articolo 5 della proposta di legge si è inteso esprimere tale concetto e prevedere un meccanismo di monitoraggio che possa consentire la tempestiva adozione dei più opportuni provvedimenti nel caso in cui la situazione effettiva dovesse evolversi in senso diverso da quello previsto.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

ART. 1.

(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici).

1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 95 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 2.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi sono soggetti alla ritenuta alla

fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contribuiti per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1. Su richiesta del soggetto erogante, la banca può emettere anche più buoni d'imposta, di ammontare complessivamente corrispondente al contributo versato.

6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a redigere il rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel quale dovrà essere data specifica evidenza delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 3.

(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2 i contributi volontari devono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta cui partecipano non meno di 300 persone fisiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività politiche e il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;

b) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale, nonché movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali;

c) fondazioni legalmente costituite operanti nel campo della cultura politica che hanno un patrimonio non inferiore a 5 milioni di euro.

2. Il beneficio di cui all'articolo 2 è riconosciuto anche per i contributi volontari erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici che beneficiano, alla data di entrata in vigore

della presente legge, del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157;

b) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge e da allora operanti continuamente, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a);

c) fondazioni operanti nel campo della cultura politica legalmente costituite e operanti continuativamente da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c).

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine, essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dai medesimi commi 1 e 2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

ART. 4.

(Norme transitorie).

1. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano a usufruirne nell'esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei quattro esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla legge 3 giugno 1990, n. 157;

b) nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto esercizio successivi a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, dell'80, del 60, del 40 e del 20 per cento dell'importo determinato ai sensi della lettera a).

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quinto esercizio finanziario successivo a quello in cui è compresa la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo e sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3 il Ministero dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce alle Camere ogni sei mesi, anche ai fini dell'adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0000150